

(N. 1297)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1955

Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori.

ONOREVOLI SENATORI. — L'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori sono attualmente disciplinati dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, e dal regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2290, che prevedono in materia una serie di autorizzazioni e di controlli da parte dei pubblici poteri.

La vigente disciplina non appare però del tutto sufficiente a salvaguardare in ogni eventualità le esigenze di sicurezza, per cui si ravvisa necessario un aggiornamento della stessa, in modo da rendere obbligatorio il preventivo parere delle autorità militari per i principali atti volti al controllo dell'attività colombofila, e cioè le autorizzazioni a tenere, commerciare ed allevare colombi viaggiatori nonché a ven-

dere e distribuire gli appositi contrassegni di riconoscimento da parte degli agenti della Federazione colombofila italiana.

L'attuazione della iniziativa farà sì che, nei casi anzidetti, i Prefetti dovranno sentire il parere del competente Comando militare territoriale prima di adottare le loro determinazioni; il che consentirà un più approfondito esame della posizione dei singoli aspiranti alle concessioni nel quadro dei preminenti interessi militari e delle sopra cennate esigenze di sicurezza.

All'uopo, di concerto con il Ministro dell'interno, è stato predisposto l'unito disegno di legge, i cui articoli, dopo quanto premesso, non hanno bisogno di ulteriore illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione a tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori è accordata dal prefetto della Provincia in cui risiede il richiedente, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

Art. 2.

La vendita dei contrassegni di Stato per i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia è affidata, a cura della Federazione colombofila italiana, ai propri agenti che, per ciascuna provincia, ne siano stati espressamente autorizzati dal Prefetto, sentito il parere del competente Comando militare territoriale.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.